



UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE

SECONDO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO PRESSO LO STUDENTATO DI ATENEO

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Art. 1 – Disposizioni generali	2
Art. 2 – Destinatari	2
Art. 3 – Posti alloggio disponibili	2
Art. 4 – Criteri per l'assegnazione dei posti alloggio	2
Art. 5 – Retta mensile.....	3
Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda	3
Art. 7 – Accettazione del posto alloggio	4
Art. 8 – Assegnazione del posto alloggio e relativa durata	4
Art. 9 – Assenze prolungate.....	5
Art. 10 – Recesso e decadenza.....	5
Art. 11 – Trattamento dei dati personali	5
Art. 12 – Ulteriori informazioni	5

Art. 1 – Disposizioni generali

1. L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aosta offre ai propri studenti la possibilità di concorrere per l'assegnazione di un posto alloggio presso lo Studentato di Ateneo, localizzato in Viale Piccolo San Bernardo, n. 26, nel Comune di Aosta.
2. Il presente bando definisce i criteri per l'assegnazione dei posti alloggio presso lo Studentato di Ateneo per l'anno accademico 2018/2019 ancora disponibili a seguito delle assegnazioni effettuate con riferimento al primo bando.
- 3.

Art. 2 – Destinatari

1. Possono concorrere per l'assegnazione dei posti alloggio presso lo Studentato di Ateneo:
 - a) gli studenti stranieri in mobilità in ingresso presso l'Ateneo nell'anno accademico 2018/2019;
 - b) gli studenti “fuori sede” già iscritti nell'anno accademico 2017/2018 ad un corso di studio dell'Università della Valle d'Aosta che hanno già rinnovato l'iscrizione, o che intendono rinnovarla, per l'anno accademico 2018/2019 e che non hanno situazioni debitorie nei confronti dell'Ateneo;
 - c) gli studenti “fuori sede” che hanno effettuato l'immatricolazione, o che intendono immatricolarsi, nell'anno accademico 2018/2019 ad un corso di studio dell'Università della Valle d'Aosta.
2. Sono qualificati “fuori sede” gli studenti:
 - a) residenti in Valle d'Aosta, in Comuni non limitrofi ad Aosta o la cui distanza da Aosta sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo pari o superiore a 70 minuti o che non dispongono di mezzo pubblico utile sia per l'andata sia per il ritorno in orari compatibili con lo svolgimento delle lezioni. Non sono in ogni caso considerati “fuori sede” gli studenti che risiedono in uno dei seguenti Comuni: Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençon, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe e Sarre;
 - b) residenti in altre Regioni italiane o all'estero.
 - c)

Art. 3 – Posti alloggio disponibili

1. I posti alloggio da assegnare tramite il presente bando sono complessivamente 15, di cui 14 in camera doppia e 1 in camera singola. All'interno della domanda gli studenti devono indicare l'opzione prescelta (camera doppia – camera singola), precisando se, in caso di eventuale mancata disponibilità della camera richiesta, intendono comunque concorrere per l'assegnazione nella sistemazione alternativa.
2. Eventuali posti alloggio che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce e/o recessi anticipati saranno assegnati secondo le modalità disciplinate dal presente bando.
3. Unitamente alla richiesta di assegnazione di posto alloggio, è possibile concorrere per l'assegnazione di un posto auto.
- 4.

Art. 4 – Criteri per l'assegnazione dei posti alloggio

1. I posti alloggio e i posti auto sono assegnati sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, risultante dai programmi informatici dell'Ateneo, fino all'esaurimento dei posti disponibili.
2. In caso di esaurimento della disponibilità di posti alloggio e/o di posti auto, l'Ateneo provvederà a darne comunicazione tramite avviso pubblicato sul sito internet di Ateneo.

3. L'Ateneo provvederà a contattare lo studente, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda, per la conferma dell'assegnazione del posto alloggio e per l'indicazione delle scadenze per l'effettuazione degli adempimenti di cui al successivo art. 7.
- 4.

Art. 5 – Retta mensile

1. Per gli studenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), l'importo del canone mensile è il seguente:
 - a) 150,00 euro per il posto alloggio in camera doppia;
 - b) 425,00 euro per il posto alloggio in camera singola.
2. Per gli studenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c), l'importo del canone mensile di un posto alloggio in camera doppia è determinato, sulla base della fascia dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di appartenenza, nel modo seguente:

- I fascia (ISEE \leq 14.000,00 euro):	150,00 euro;
- II fascia (ISEE $>$ 14.000,00 euro e \leq 20.000,00 euro):	220,00 euro;
- III fascia (ISEE $>$ 20.000,00 euro e \leq 30.000,00 euro):	280,00 euro;
- IV fascia (ISEE $>$ 30.000,00 euro e \leq 40.000,00 euro):	350,00 euro;
- V fascia (ISEE $>$ 40.000 euro):	425,00 euro.

AVVERTENZA: si segnala l'importanza di presentare tempestivamente agli enti preposti la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) necessaria ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

3. La mancata indicazione del valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario comporta, per gli studenti di cui al precedente comma 2, l'automatica collocazione nella V fascia.
4. La retta mensile di un posto alloggio in camera singola per gli studenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 è pari a 425,00 euro, indipendentemente dalla fascia ISEE di appartenenza.
5. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della retta mensile.
6. Gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 50% sono esonerati dal pagamento di metà della retta mensile prevista per la fascia di appartenenza.
7. La retta mensile di un posto auto è pari a 50,00 euro, indipendentemente dalla fascia ISEE di appartenenza.
8. La retta deve essere versata ogni mese anticipatamente, dal 1° giorno al 10° giorno di ogni mese.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l'assegnazione di un posto alloggio, predisposta secondo i moduli allegati al presente bando (allegato A per gli studenti di cui al precedente art. 5, comma 1 e allegato B per gli studenti di cui al precedente art. 5, comma 2) e corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando mediante invio tramite posta elettronica semplice, all'indirizzo u-diritto-studio@univda.it, della richiesta debitamente sottoscritta su formato cartaceo e successivamente scansionata, in formato pdf, indicando come oggetto "domanda posto alloggio". È altresì consentito l'invio tramite posta elettronica semplice della domanda sottoscritta con firma digitale

I file allegati non dovranno avere dimensione superiore a 15 MB cadauno e le mail inviate non dovranno avere dimensione superiore a 25 MB totali.

2. Gli studenti già iscritti all'Università sono tenuti ad inviare la domanda dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale (dominio@univda.it); i nuovi immatricolati all'Ateneo per l'a.a. 2018/2019 devono utilizzare l'indirizzo di posta elettronica già indicato nella procedura online di presentazione della domanda di ammissione ai corsi di studio. L'Ateneo provvederà ad inviare all'indirizzo di posta elettronica semplice del mittente conferma dell'avvenuta ricezione della domanda inviata.
3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
- 4.

Art. 7 – Accettazione del posto alloggio

1. Gli studenti devono confermare l'accettazione del posto alloggio tramite pagamento dell'importo di **euro 150,00** entro la scadenza che sarà indicata dall'Ateneo nella comunicazione di cui al precedente articolo 4, comma 3, mediante le modalità che saranno rese note nella medesima comunicazione.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene rimborsato unicamente in caso di mancata immatricolazione all'Università.
3. La mancata effettuazione del pagamento di cui al comma 1 equivale a rinuncia all'assegnazione del posto alloggio. Al fine di agevolare le operazioni di assegnazione dei posti alloggio resisi vacanti, lo studente che non intende confermare l'accettazione del posto alloggio è invitato a comunicare tempestivamente la propria volontà, inviando apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica u-diritto-studio@univda.it, con oggetto "rinuncia posto alloggio".
4. A seguito della verifica dell'avvenuto pagamento di cui al comma 1, l'Università trasmette all'indirizzo di posta elettronica dello studente la convocazione per la sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto alloggio di cui al successivo articolo 8, con l'indicazione della data, dell'orario e del luogo in cui presentarsi.
5. In caso di sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto alloggio di cui al successivo articolo 8, il contributo di cui al precedente comma 1 viene trattenuto a titolo di deposito cauzionale.
- 6.

Art. 8 – Assegnazione del posto alloggio e relativa durata

1. Lo studente che ha confermato l'accettazione del posto alloggio deve sottoscrivere il verbale di assegnazione del posto alloggio e l'eventuale ulteriore documentazione prevista.
2. La mancata presentazione nella data e nell'orario di convocazione per la sottoscrizione del verbale, in assenza di tempestiva e preventiva richiesta di diverso appuntamento, equivale a rinuncia del posto alloggio.
3. L'assegnazione del posto alloggio ha di regola una durata di 9 mesi e mezzo, con inizio nella seconda quindicina di ottobre 2018 e termine al 31 luglio 2019. È prevista la chiusura dello Studentato in concomitanza con le festività natalizie, indicativamente dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019; per tale motivo la retta del mese di gennaio sarà ridotta del 50%. La conferma delle date di inizio e fine chiusura sarà tempestivamente comunicata agli studenti assegnatari.
4. Qualora l'assegnazione del posto alloggio avvenga dal primo di ciascun mese e comunque entro il 15, la retta è corrisposta per intero; dal 16 in poi è corrisposta per mezza mensilità. Nel caso in cui l'assegnazione abbia termine dal 16 al 30 si fa riferimento al mese completo, dall'1 al 15 a mezza mensilità.
5. Per ulteriori informazioni utili sulle condizioni di fruizione del posto alloggio, si rimanda al Regolamento generale dello Studentato, pubblicato sul sito internet di Ateneo.

Art. 9 – Assenze prolungate

1. Lo studente che durante il periodo di assegnazione del posto alloggio intende assentarsi per periodi prolungati deve darne preventiva informazione scritta all'Università, specificando la durata dell'assenza ed è tenuto, in ogni caso, a effettuare i pagamenti previsti.

Art. 10 – Recesso e decadenza

1. Lo studente che intende recedere dall'assegnazione del posto alloggio deve darne informazione scritta e motivata all'Università con un preavviso di almeno 30 giorni, fatti salvi gravi e documentati motivi.
2. In caso di recesso dall'assegnazione del posto alloggio prima del periodo previsto da parte degli studenti indicati all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), fatti salvi i casi di cui al successivo comma 3, di recesso antecedente il mese di febbraio o di gravi e documentati motivi, è comunque dovuto il 20% delle rette relative al periodo di mancato utilizzo.
3. L'assegnazione del posto alloggio cessa automaticamente e lo studente deve lasciare libero il posto alloggio entro i successivi 7 giorni in caso di conseguimento del titolo accademico o interruzione degli studi (rinuncia, sospensione).
4. Gli studenti che hanno presentato domanda di assegnazione di posto alloggio come iscritti sotto condizione al primo anno delle lauree magistrali, in caso di mancato perfezionamento dell'immatricolazione alla laurea magistrale e conseguente regolarizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2018/2019 in qualità di fuori corso presso l'Ateneo, possono mantenere la fruizione del posto alloggio per l'intero periodo previsto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati all'assegnazione di un posto alloggio saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
2. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.
3. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – u-protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it
- 4.

Art. 12 – Ulteriori informazioni

1. Ulteriori informazioni possono essere reperite presso il sito web dell'Università www.univda.it oppure presso l'Ufficio Diritto allo Studio e mobilità della Direzione generale di Ateneo (u-diritto-studio@univda.it).
2. Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni: Dott. Stefano Borlini.

IL DIRETTORE GENERALE
Franco VIETTI
(sottocritto digitalmente)

Allegati: n. 4